

## Capo II

### Misure in materia di commercio al dettaglio

#### ART. 5

##### (Modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del made in Italy, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Al fine di potenziare la concorrenza, le linee guida di cui al comma 1 tengono conto dei seguenti criteri:

Stampato da Fiva Torino

a) prevedere, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, a tenere conto della professionalità e dell'esperienza precedentemente acquisite nel settore di riferimento;

b) prevedere la valorizzazione dei requisiti dimensionali della categoria della micro-impresa, così come definita ai sensi dell'articolo 2, del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2005;

Stampato da Fiva Torino

c) prevedere un numero massimo di concessioni di cui, nell'ambito della medesima area mercatale, ciascun operatore può essere titolare, possessore o detentore, a qualsiasi titolo;

3. Le amministrazioni compiono una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, verificata la disponibilità di aree concedibili, indicano procedure selettive con cadenza annuale nel rispetto delle linee guida di cui al comma 1. La prima ricognizione è effettuata entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Continuano ad avere efficacia fino al termine previsto nel relativo titolo le concessioni già assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge con procedure selettive ovvero già riassegnate ai sensi dell'articolo 181, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Stampato da Fiva Torino

5. I procedimenti tesi al rinnovo dei titoli concessori indicati all'articolo 181, comma 4-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che all'entrata in vigore della legge citata erano in scadenza al 31 dicembre 2020, e che al momento di entrata in vigore della presente legge non risultano ancora conclusi per qualsiasi causa, compresa l'eventuale inerzia dei Comuni, sono conclusi secondo le disposizioni di cui all'articolo citato e nel rispetto del termine di durata del rinnovo ivi previsto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'amministrazione non concluda il procedimento nel termine predetto, le concessioni si intendono comunque rinnovate salvo il potere di adottare determinazioni in autotutela ai sensi dell'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di successivo accertamento dell'originaria mancanza dei requisiti di onorabilità e professionalità e degli altri requisiti prescritti.».

Stampato da Fiva Torino

6. Al fine di evitare soluzioni di continuità nel servizio, nelle more della preparazione e dello svolgimento delle gare, le concessioni non interessate dai procedimenti di cui al comma 5 conservano la loro validità sino al 31 dicembre 2025 anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.

Stampato da Fiva Torino



7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati:
- a) gli articoli 7, comma 1, lettera *f-bis*), e 16, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  - b) l'articolo 1, comma 1181, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
  - c) l'articolo 1, comma 686, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

